



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO  
AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA  
CON PARTI CORRELATE**

**ai sensi dell'art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12  
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389  
del 23 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni**

**Fusione per incorporazione della Banca Popolare di Ravenna  
S.p.A. nella Capogruppo Banca popolare dell'Emilia  
Romagna soc.coop.**

Ravenna, 27 maggio 2014

## INDICE

### PREMESSA

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3
Allegato 1:	PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A. PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI GRUPPO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CONO SOGGETTI COLLEGATI ADOTTATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N.17221 E DELLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N.263 DEL 27/12/2006	6
Allegato 2:	ESTRATTO DEL DOCUMENTO ORIGINALE REDATTO DALL'ESPERTO INDIPENDENTE AI FINI DELL'INDICAZIONE DI UN INTERVALLO DI RAPPORTI DI CAMBIO A SERVIZIO DELLA FUSIONE	
Allegato 3:	ESTRATTO DEL DOCUMENTO ORIGINALE REDATTO DALL'ESPERTO INDIPENDENTE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN INTERVALLO DI VALORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE E DEL VALORE DI ACQUISTO DELLE AZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2437 E 2505 C.C.	

## PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo OPC**”) è stato predisposto dalla Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (“**BPR**” o “**Banca**” o “**Società incorporanda**”) ai sensi dell’art.5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob OPC**”), nonché di sensi del par.5.5.2 del Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 21 novembre 2013 (il “**Regolamento di Gruppo**”).

In particolare, il Documento Informativo OPC è stato predisposto con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 22 maggio 2014 avente ad oggetto l’approvazione del progetto di fusione ai sensi dell’art.2501-ter del codice civile (il “**Progetto di fusione**”) relativo all’operazione di fusione per incorporazione (la “**Fusione**” o l’”**Operazione**”) nella Capogruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna soc.coop. (“**BPER**” o la “**Società incorporante**” o la “**Capogruppo**”) di Banca Popolare di Ravenna S.p.A.

La Fusione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d’Italia (l’”**Autorizzazione**”) ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (il “**TUB**”).

La documentazione prevista dalle normative applicabili vigenti verrà messa a disposizione degli Azionisti della Banca Popolare di Ravenna S.p.A. nei modi e nei termini in essere stabiliti.

## **1 Avvertenze**

### **1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata**

La Fusione non espone la Banca a particolari rischi in considerazione delle sue caratteristiche, come illustrato nel presente Documento Informativo OPC.

## **2 Informazioni relative all'operazione**

### **2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione**

L'integrazione tra Banca Popolare di Ravenna S.p.A. e la Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop. sarà realizzata mediante l'incorporazione in quest'ultima di Banca Popolare di Ravenna S.p.A. con conseguente emissione, da parte della Società incorporante, di nuove azioni ordinarie da assegnare agli azionisti della Società incorporanda in cambio delle azioni di quest'ultima, che verranno annullate.

Detenendo la Società incorporante una partecipazione al capitale sociale di BPR superiore al 90%, la Fusione si realizzerà nella forma semplificata di cui all'art.2.505-bis c.c.c, come modificato dal D.Lgs.21/06/2013 n.123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza della Società incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla BPER per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Non sono pertanto richiesti gli adempimenti di cui agli artt.2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501-quinques (Relazione dell'Organo Amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art.2501-septies – limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato – giacché l'operazione di fusione sarà deliberata, quanto alla Società incorporante, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.40 dello Statuto sociale come consentito dall'art.2505-bis, comma 2, c.c., ferma restando la facoltà dei soci della stessa – ai sensi degli artt.2505-bis, comma 3, e 2505, comma 3, del codice civile – di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2502 c.c..

Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.2501-bis c.c. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" non ricorrendone i presupposti.

Il rapporto di cambio, determinato dal Consiglio di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, avvalendosi di advisor finanziari indipendenti, è di n.2,60 azioni ordinarie BPER per ogni n.1 azione ordinaria BPR. Si precisa che, ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art.2501-quater in quanto non richiesto dall'art.2505-bis, comma 1, codice civile, sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione riferite al 31 marzo 2014.

Le azioni ordinarie attribuite dalla Società incorporante in concambio delle azioni della Società incorporanda avranno tutte godimento dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale avranno efficacia ai sensi dell'art.2504-bis c.c.

Ai sensi dell'art.2504-bis, comma 2, c.c., gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese prescritte dall'art.2504 c.c., ovvero da un data successiva come consentito in caso di fusione mediante incorporazione se espressamente stabilito nell'atto di fusione. Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

A ciascun azionista che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione – ossia gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti – spetta il diritto

di recesso ai sensi dell'art.2437, comma 1, c.c. in quanto la fusione per incorporazione in BPER costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BPR costituita in forma di "società per azioni" e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione. Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla Società incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria della Società incorporanda medesima di approvazione della Fusione. L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BPR aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art.2347-ter c.c. A tal fine si segnala che il valore di liquidazione della azioni BPR è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "PricewaterhouseCoopers S.p.A." con sede in Milano, in Euro 21.80 per ogni azione BPR.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi il diritto di recesso esercitino tale diritto, svolgerà il procedimento di liquidazione di cui all'art.2437-quater c.c., con deposito presso il competente Registro delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti. Le azioni BPR per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Agli azionisti di BPR diversi da BPER viene riconosciuto, ai sensi dell'art.2505-bis, comma 2, c.c. il diritto di far acquistare alla Società incorporante, in tutto o in parte, le azioni da essi detenute nella predetta società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 21,80 per ciascuna azione BPR, come da delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "PricewaterhouseCoopers S.p.A.". Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla Società incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione. Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia della fusione; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica della Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

## **2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti correlate.**

Le società interessate dalla Fusione appartengono al Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna (il "Gruppo") e, in particolare, la Società Incorporanda è controllata in via diretta e di diritto dalla Società incorporante in forza di una partecipazione al capitale pari al 94,54%.

Inoltre, il Direttore Generale della Banca popolare dell'Emilia Romagna, rag.Fabrizio Togni, è Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Ravenna S.p.A.

## **2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione.**

La Fusione rientra negli interventi straordinari previsti dal Piano industriale del Gruppo BPER 2012-2014 volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria del gruppo BPER, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa, anche attraverso la valorizzazione l'ottimizzazione delle risorse.

**2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche siano definite equivalenti a quelli di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di scontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi**

Il rapporto di cambio, determinato dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, avvalendosi di advisor finanziario indipendente, è di n.2,60 azioni ordinarie BPER per ogni n.1 azione ordinaria BPR. Si precisa che, ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art.2501-quater c.c. in quanto non richiesto dall'art.2505-bis comma 1 c.c., sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione riferite al 31 marzo 2014. L'esperto indipendente KPMG Advisory S.p.A., ai fini della determinazione di un intervallo di valori economici relativi alla Società ha fatto riferimento a metodologie valutative accettate dalla miglior dottrina ed impiegate nella prassi valutativa con particolare attenzione ad una loro applicazioni in una ottica di omogeneità. In particolare sono state utilizzate quelle del "Dividend Discount Model (DDM)" nella variante "Excess Capital" e quello dei "Multipli di borsa" ("Comparable pricing analysis").

In base al metodo DDM il valore economico di una azienda è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generali nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività;
- valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita.

Il metodo dei "Multipli di borsa" ("Comparable pricing analysis") si basa sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di socie ritenute comparabili, in termini di settore di attività, mercati di riferimento e caratteristiche operative, alla società oggetto di valutazione e comporta l'individuazione di moltiplicatori, desunti rapportando alla capitalizzazione di Borsa indicatori di natura economica, patrimoniale, finanziaria o legati all'operatività delle società stesse. I moltiplicatori medi così ottenuti sono applicati alle grandezze economico-patrimoniali della società oggetto di valutazione al fine di ottenere il valore teorico attribuito dal mercato.

Il valore di liquidazione delle azioni BPR a' sensi dell'art.2437 c.c., nonché il corrispettivo previsto dall'art.2505-bis comma 2 c.c., è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A. in Euro 21,80 per ogni azione BPR, sempre avvalendosi di advisor finanziario indipendente. L'esperto indipendente KPMG Advisory S.p.A., al fine di definire un range di valori, ha considerato le due metodologie valutative utilizzate per l'indicazione del rapporto di concambio sopra descritte, cioè il metodo "Dividend Discount Model (DDM)" nella variante "Excess Capital" e quello dei "Multipli di borsa" ("Comparable pricing analysis"); metodologie selezionate, tra quelle comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale anche per tale tipologia di valutazione.

L'esperto indipendente KPMG Advisory S.p.A. è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di BPR, che ne ha valutato la professionalità quale primaria società di Advisory, già nota alla Banca per consulenze prestate in occasione di precedenti operazioni.

Alla data di conferimento dell'incarico non sussistevano relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con l'esperto indipendente tali da determinare conflitti d'interesse con Banca Popolare di Ravenna S.p.A., con sue controllate o società sottoposte a comune controllo, con la controllante Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop., ovvero con gli amministratori delle anzidette società.

Gli incarichi conferiti all'esperto indipendente KPMG Advisory S.p.A. hanno ad oggetto:

a) la predisposizione di un parere tecnico-professionale indipendente relativo alla individuazione di un intervallo di rapporti di cambio tra le azioni di BPR e le azioni di BPER che possa essere d'ausilio al Consiglio di Amministrazione di BPR;

b) la predisposizione di un parere tecnico-professionale indipendente relativo alla individuazione di un intervallo di valore, per il 100% del capitale economico e per azioni, attribuibile a BPR, che possa essere di ausilio al Consiglio di Amministrazione della stessa, nella definizione del valore di recesso (ex art.2437 c.c.) e del valore di acquisto (ex art.2505-bis c.c.) nell'ambito della operazione di Fusione.

Gli estratti dei documenti originali, allegati al presente Documento informativo, riportano tutti gli elementi essenziali dei pareri degli esperti indipendenti. Per quanto a conoscenza della Banca, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

## **2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.**

Ai sensi dell'art.2504-bis, comma 2, c.c., gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Imprese prescritte dall'art.2504 c.c., ovvero da una data successiva come consentito in caso di fusione mediante incorporazione se espressamente stabilito nell'atto di fusione. Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della Fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

Le azioni ordinarie attribuite dalla Società incorporante in concambio della azioni della Società incorporata avranno tutte godimento dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quali la fusione avrà efficacia ai sensi dell'art.2504-bis c.c.

Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, si precisa che BPER procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in BPR, mentre quelle non possedute dalla Società incorporante saranno, in base al rapporti di cambio determinato, sostituite con azioni ordinarie di BPER di nuova emissione.

## **2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione**

La Fusione non comporterà alcuna modifica ai compensi degli amministratori della Banca e delle società da questa controllate.

## **2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali o dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai**

**soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n.809/2004/CE**

Salvo quanto precisato nel paragrafo 2.2 del presente Documento informativo, la Fusione non coinvolge, e non coinvolgerà, in qualità di parti correlate, Amministratori, Sindaci e, in generale, altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop.

**2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società**

La Fusione è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in data 22 maggio 2014.

La Fusione è stata approvata con il preventivo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti (allegato al presente Documento informativo OPC).

**2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art.5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni**

La fattispecie descritta non è applicabile.

-----



**Allegato 1 - PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A. PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI GRUPPO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CONO SOGGETTI COLLEGATI ADOTTATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N.17221 E DELLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N.263 DEL 27/12/2006**

Ravenna, 22 maggio 2014

Presenti:

- i componenti del Comitato Amministratori Indipendenti della Banca Popolare di Ravenna S.p.A.: Marino Mingozzi (Presidente), Pietro Cassani e Maurizio Tortolone;
- il segretario del Comitato: Danilo Selleghini.

Nella riunione del 22 maggio 2014 il Comitato Amministratori Indipendenti della Banca Popolare di Ravenna S.p.A., in relazione al Progetto di Fusione per incorporazione in Banca popolare dell'Emilia Romagna soc.coop., dopo ampia ed articolata discussione esaminati

- il documento riportante la proposta di progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, relativo al piano di integrazione nell'ambito del Gruppo Bper da realizzarsi mediante incorporazione della Banca Popolare di Ravenna S.p.A., nonché delle consorelle Banca della Campania S.p.A. e Banca del Mezzogiorno S.p.A., in Banca popolare dell'Emilia Romagna s.c.;

- le risultanze delle analisi valutative effettuate dall'advisor KPMG Spa in ordine alla determinazione del rapporto di cambio nonché del valore di liquidazione delle azioni in ipotesi di recesso del socio ex art. 2437-ter ovvero di esercizio dell'opzione di vendita ex art. 2505-bis c.c. rilevato

che dall'analisi della documentazione, messa a disposizione del Comitato, risulta rispettata la correttezza formale e sostanziale delle condizioni dell'operazione considerato

- che nell'ambito del Piano industriale 2012-2014, l'operazione di aggregazione infragruppo di cui è parte la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in Banca popolare di Ravenna S.p.A. persegue l'obiettivo di un rafforzamento del Gruppo attraverso la semplificazione dell'assetto organizzativo e il raggiungimento di significative sinergie di costo;
- che l'operazione consentirà di raggiungere sinergie per il Gruppo nonché la valorizzazione del complesso aziendale dell'Incorporanda nell'ambito della struttura organizzativa dell'Incorporante;
- che gli azionisti della Banca Popolare di Ravenna diversi da Bper, per effetto della fusione e del conseguente ampliamento della base azionaria di quest'ultima, beneficeranno di una maggior liquidità del titolo assegnato in concambio quotato sul Mercato Telematico Azionario e che, qualora non decidano di esercitare il diritto di recesso ovvero l'opzione di vendita i cui valori di liquidazione risultano individuati ai sensi dell'art. 2347-ter c.c. e 2505-bis c.c.

Tutto ciò rilevato all'unanimità esprimono parere favorevole al compimento dell'operazione.

Il Segretario

Il Presidente